Comune di Cogliate
Provincia di Monza e Brianza
Comando Polizia Locale
poliziamunicipale@comune.cogliate.mb.it

Ordinanza Temporanea. n.43 /2018
Del 18.09.2018

Il Responsabile della Polizia Locale

- ✓ **Visto** che sul territorio comunale in corrispondenza del tratto di strada di Via A. De Gasperi compreso tra la Via Monte Grappa e l'ingresso carrabile del parco pubblico posto sul lato civici dispari, sono soliti stazionare dei veicoli utilizzati da assuntori di sostanze stupefacenti, i cui conducenti abitualmente si addentrano nella boscaglia con la finalità di procurarsi le sostanze psicotrope.
- ✓ **Sentito** a riguardo il Sig. Sindaco il quale manifestava la volontà di precludere temporaneamente la sosta, ove specificato, a detti veicoli con la finalità di dissuadere il fenomeno richiamato**.**
- ✓ **Ritenuto** necessario intervenire per monitorare la consistenza del fenomeno.
- ✓ **Visto** gli art.li 5-6-7 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.Lgs n° 285 del 30.04.1992.
- ✓ **Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n°495 del 16.12.1992.
- ✓ **Visto** il D.lgs n°267 del 18.08.2000.

ORDINA

L'Istituzione del divieto di sosta in regime di rimozione forzata, lungo il lato civici dispari di Via A. De Gasperi nel tratto di strada compreso tra la Via Monte Grappa e l'ingresso del passo carraio del parco pubblico a decorrere dalle ore 8.00 del giorno 20.09.2018 sino alle ore 20.00 del 20.10.2018.

La relativa segnaletica dovrà essere installata a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, nei tempi e nei modi previsti dal vigente Codice della Strada.
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione dei prescritti segnali stradali, ed affissione all'Albo Pretorio Comunale.
Sono escluse dall'applicazione della presente Ordinanza, le Forze di Polizia e i Mezzi di Soccorso.
Gli organi di Polizia nonché agli addetti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.
A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 si avverte che avverso la presente Ordinanza,per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione si potrà ricorrere al T.A.R. di Milano.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 D.Lgs 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.
A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento e' l'ufficio di Polizia Locale, nella persona del Comandante.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada
Dalla Residenza Municipale, 18.09.2018

Il Responsabile della P.L.
Vice Commissario
Giuseppe DONINELLI

N.B. atto conforme all'originale agli atti. Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 39/1993